



**ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI
E
DEI SERVIZI**

**Regolamento del servizio
sostitutivo della mensa**



Regolamento del servizio sostitutivo della mensa



Articolo 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza.
2. Il Comune di Ercolano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto)
4. Per "buono pasto" si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente determinate caratteristiche, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, quale servizio sostitutivo di mensa, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
5. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
6. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.
7. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3
8. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
9. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - a. è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b. è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
 - c. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 2
Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Si intendono per "servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto" le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi convenzionabili elencati al comma 2.
2. Trattasi, in particolare, degli esercizi che svolgono le seguenti attività:
 - a. somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
 - b. mense aziendali ed interaziendali;
 - c. cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate:
 1. dagli esercizi di somministrazione,
 2. da mense aziendali ed interaziendali;
 3. da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 4. dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.



3. E' obbligatorio il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio. Non è quindi necessario che l'esercizio sia provvisto di detta autorizzazione nel caso in cui i prodotti somministrati o ceduti siano stati forniti da strutture "terze" in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla legge.

Articolo 3
Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 9 ore complessive di lavoro, esclusa la pausa pranzo, di cui tre come rientro. Delle 9 ore 6 devono essere lavorate effettivamente.
3. Per avere diritto al buono pasto il lavoratore dipendente dovrà assicurare una prestazione lavorativa giornaliera effettiva non inferiore a n. 6 ore di cui 4 ore in orario antimeridiano e n. 2 ore in orario pomeridiano. Sono pertanto usufruibili dal personale dipendente n. 2 ore di permesso a qualsiasi titolo durante il turno antimeridiano di lavoro e n. 1 ora durante il rientro; dette ore di permesso a qualsiasi titolo sono usufruibili cumulativamente in orario antimeridiano.
4. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o di realizzazione di progetti di produttività debitamente autorizzati o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza ivi compresi i recuperi di debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno tre ore di lavoro oltre quelle ordinariamente svolte, dopo la pausa pranzo.
5. Spetta inoltre ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 (sei) ore continuative, di cui almeno tre ore effettuate dopo la pausa pranzo.
6. I dipendenti soggetti a turni di lavoro hanno diritto al buono purché la prestazione effettiva tra turno di lavoro eventuali rientri in servizio per lavoro straordinario (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 3 ore.
7. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa – pranzo e cena – si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia pari a quella prevista al comma 2.
8. I lavoratori utilizzati con orario di lavoro ordinario di 7,12 ore al giorno per cinque giorni alla settimana che, per particolari esigenze di servizio non altrimenti assolvibili, rientrino per almeno due ore in servizio, in attività lavorativa straordinaria, hanno diritto alla corresponsione del buono pasto.
9. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
10. La timbratura in uscita ed in entrata dalla sede di lavoro è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi.
11. Ogni giornata effettivamente lavorata dà diritto ad un solo buono pasto.
12. Concorrono al raggiungimento delle ore utili di cui ai commi che precedono per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio, fermo restando l'obbligo di assicurare la copertura del rientro in servizio per almeno i 2/3 delle 3 ore previste:
 - a) visite mediche disposte dal Medico Competente
 - b) servizio esterno
 - c) corsi di formazione ad ore
 - d) partecipazione alle riunioni sindacali convocate dall'A.C.



13. Non concorrono, tra le altre, al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio:
- a) recupero lavoro straordinario e riposo compensativo ad ore (recupero ore lavorate nei giorni festivi)
 - b) riposi giornalieri (ex allattamento)
 - c) permessi L.104/92
 - d) permessi per diritto allo studio
 - e) permessi per mandato politico/amministrativo
 - f) attività di protezione civile svolta come servizio volontario

Articolo 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Articolo 5

Requisiti, Valore ed utilizzo del buono pasto

1. I buoni pasto:
 - a. consentono al dipendente utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
 - b. costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
 - c. sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, dipendenti del Comune di Ercolano;
 - d. non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
 - e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto devono riportare:
 - a. la denominazione ed il codice fiscale del Comune di Ercolano;
 - b. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - c. il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - d. il termine temporale di utilizzo;
 - e. uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
 - f. la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".
3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
4. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore. Il valore convenzionale del pasto è fissato in € 10,33.
5. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 6,89.
6. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta.
7. Il buono pasto:
 - a) deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;



- c) può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - d) è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29.
8. Il servizio sostitutivo di mensa, organizzato attraverso l'utilizzo di tessere elettroniche, è considerato quale "mensa diffusa" e, pertanto, anche il valore del buono pasto eccedente gli euro 5,29 non concorre a formare reddito ed è esente da imposizione fiscale (risoluzione 17 maggio 2005 n. 63 dell'Agenzia delle Entrate di Roma).

Articolo 6 **Deterioramento**

1. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Articolo 7 **Procedura di erogazione dei buoni pasto**

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente per gli affari del personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai dirigenti dei settori e come risultante dalle marcature del sistema automatico di rilevazione della presenza. La consegna viene effettuata nelle mani dei dipendenti all'uopo incaricati dai dirigenti di settore che provvedono alla distribuzione ad ogni dipendente appartenente all'unità di massima dimensione interessata.
3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente ed il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli da un incaricato del settore, in modo da poter permettere i controlli su loro corretto utilizzo.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun di essi e, scaduta tale data, essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.
5. I dirigenti dei singoli Settori sono responsabili della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo.
6. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.
7. I buoni pasto sono erogabili anche laddove la presenza del lavoratore interessato sia debitamente attestata dal dirigente del settore di assegnazione del lavoratore su supporto cartaceo, nella sola ipotesi di impossibilità accertata di utilizzare il sistema di rilevazione della presenza.



Articolo 8
Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Articolo 9
Personale di qualifica Dirigenziale

1. I dirigenti dei settori ed il Segretario generale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane è documentata per i dirigenti dal sistema automatico di rilevazione della presenza mentre, per il segretario generale, mediante la sottoscrizione di una specifica attestazione nella scheda di presenza già in uso.

Articolo 10
Norma transitoria

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria nonché al C.C.D.I. vigente.

Articolo 11
Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Regolamento le parti (Delegazioni trattanti: parte pubblica e parte sindacale) si incontrano, entro trenta giorni dall'avvenuta controversia, per definire contestualmente il significato della clausola in questione.
2. L'interpretazione, così avvenuta, sostituisce a tutti gli effetti la clausola controversa sin dalla vigenza del presente Regolamento.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.